

Edizione di giovedì 16 Settembre 2021

CASI OPERATIVI

Cessione del credito d'imposta locazioni 2021: quali procedure seguire?
di EVOLUTION

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità 2021: comunicazioni entro il 31 ottobre
di Federica Furlani

CONTENZIOSO

L'annullamento in autotutela non comporta la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio
di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

Dal Semplificazioni bis nuova linfa per le agroenergie
di Luigi Scappini

IVA

Il momento di esigibilità dell'Iva: alcuni spunti della Corte di Giustizia
di Gabriele Damascelli

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Aggregazioni professionali: STP con maggioranza di soci non commercialisti
di Barbara Marrocco di MpO & Partners

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Cos'è lo smart working

di Luisa Capitanio – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

CASI OPERATIVI

Cessione del credito d'imposta locazioni 2021: quali procedure seguire?

di EVOLUTION

Seminario di specializzazione

IL RUOLO DEL BUSINESS PLAN NEL RAPPORTO BANCA IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il credito d'imposta locazioni previsto dal Decreto Sostegni-bis può essere ceduto? Se sì, ricorrendo a quali procedure?

Anche a seguito delle novità introdotte dal Decreto Sostegni bis il credito d'imposta locazioni resta cedibile.

Come noto, i soggetti che hanno diritto ai crediti d'imposta in esame devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione per la cessione del credito a soggetti terzi in base a quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 01.07.2020, successivamente aggiornato con il Provvedimento n. 2021/228685 del 14.12.2020.

Per lungo tempo, però, la procedura per cedere il credito maturato nell'anno 2021 non è risultata disponibile, impedendo quindi ai contribuenti di esercitare un diritto riconosciuto per legge. Soltanto con il provvedimento prot. n. 2021/228685 del 07.09.2021 il modello è stato aggiornato.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità 2021: comunicazioni entro il 31 ottobre

di Federica Furlani

Master di specializzazione

L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE NON QUOTATE ALLA LUCE DELLE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, con l'[articolo 57 D.L. 50/2017](#) è stato introdotto un **incentivo fiscale a favore degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali** a favore di **imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali**, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato.

L'incentivo si sostanzia in **un credito d'imposta** utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), previa presentazione di specifica istanza.

Nella versione originaria, per **l'anno 2018**, il credito d'imposta veniva determinato in misura pari al 75% (elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e *startup* innovative) degli investimenti incrementali purché pari o superiori all'1% di quelli dell'anno precedente.

A decorrere dall'**anno 2019**, è stata prevista una **misura unica del 75%** per detto credito d'imposta (concesso alle stesse condizioni – investimenti incrementali – e ai medesimi soggetti), mentre per l'annualità **2020** il credito d'imposta è stato concesso, ai medesimi soggetti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e l'agevolazione è stata estesa anche agli investimenti effettuati su **emittenti televisive e radiofoniche nazionali** non partecipate dallo Stato (e quindi non sono locali), analogiche o digitali.

Per il 2021 e il 2022, la Finanziaria 2021 ha originariamente quantificato l'incentivo nella **misura unica del 50% degli investimenti effettuati** con riferimento alle campagne pubblicitarie **su giornali quotidiani e periodici**, anche in formato digitale.

Successivamente l'[articolo 67, commi 10 e 13, D.L. 73/2021](#) (c.d. Sostegni-bis) ha modificato l'agevolazione in esame estendendola (sempre nella misura unica del 50%) anche **agli investimenti su emittenti radio televisive**, con riferimento all'anno 2021 e 2022.

Tale modifica ha avuto come conseguenza il rinvio della data di partenza delle istanze di prenotazione da presentare per poter accedere al bonus per l'anno 2021, originariamente previsto per il 1° settembre 2021 e ora, proprio per la necessità di **aggiornare la piattaforma telematica** per tener conto delle novità di cui al Decreto Sostegni-bis, previsto per il **1° ottobre e fino al 31 ottobre 2021**.

Si evidenzia che restano comunque valide le richieste pervenute nel periodo 1° marzo – 31 marzo 2021 e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà **automaticamente** effettuato sulla base delle nuove **disposizioni**.

In ogni caso è possibile sostituire la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una **nuova**.

Ad eccezione della scadenza posticipata, la procedura per accedere all'agevolazione resta invariata; è necessario innanzitutto presentare, come detto, la **“Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”**, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati e/o ancora da effettuare nell'anno 2021, entro il prossimo 31 ottobre.

Successivamente, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, va presentata la **“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”**, da utilizzare per dichiarare **l'effettiva realizzazione degli investimenti** indicati nella Comunicazione presentata in precedenza.

Successivamente spetta al **Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria**, nel rispetto del limite di spesa stanziato (determinato in 90 milioni di euro per il 2021), rendere noto **l'elenco dei contribuenti ammessi** a godere del bonus con relativo importo, da **utilizzare in compensazione con modello F24**.

CONTENZIOSO

L'annullamento in autotutela non comporta la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Anche se l'**Ufficio** si è costituito in giudizio soltanto per comunicare **l'annullamento in autotutela dell'atto non è automatica la condanna alle spese** secondo la regola della **soccoienza virtuale**, essendo invece necessario valutare se il **provvedimento impugnato** era manifestamente **illegittimo** sin dalla sua emanazione.

Sono questi i principi richiamati dalla **Corte di Cassazione** nell'**ordinanza n. 24841**, depositata ieri, **15 settembre**.

Un contribuente era stato raggiunto da un **avviso di accertamento**, che aveva provveduto ad **impugnare**; l'Agenzia delle entrate si costituiva quindi in **giudizio** facendo soltanto rilevare di aver **già provveduto ad annullare in autotutela l'atto**.

Il contribuente chiedeva, di conseguenza, la **condanna alle spese di giudizio** dell'Ufficio, con **risarcimento del danno da lite temeraria**.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha quindi richiamato i **precedenti giurisprudenziali** in forza dei quali la **cessazione della materia del contendere** per **annullamento dell'atto** in sede di autotutela non comporta sempre la **condanna dell'Ufficio alle spese** secondo la regola della **soccoienza virtuale**, se l'annullamento costituisce comunque un **comportamento conforme ai principi di lealtà**, ai sensi dell'**articolo 88 c.p.c.**, il quale può essere anche **premiato con la compensazione delle spese** (**Cassazione n. 8990/2019, n. 15767/2017 e n. 3950/2017**).

Al ricorrere di ipotesi di **annullamento in autotutela** è lasciato quindi al **giudice** il compito di **valutare** se l'atto successivamente annullato era **manifestamente illegittimo sin dalla sua emanazione**; se, invece, l'atto non lo era, alla **cessazione della materia del contendere** per **annullamento dell'atto non si correla necessariamente la condanna alle spese** per

soccombenza virtuale.

Nel caso di specie, dunque, la domanda non è stata accolta, **non essendo stato dimostrata la manifesta illegittimità dell'atto tributario** successivamente annullato: presupposto, questo, **necessario** per la condanna alle spese di lite.

Tutto quanto sopra premesso, la Corte è poi giunta ad **escludere** anche l'esistenza dei presupposti per la **condanna per responsabilità processuale aggravata** (c.d. "lite temeraria"), che può essere pronunciata quando la parte soccombente **abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave**.

L'applicazione di una tale **sanzione processuale** richiede la dimostrazione dell'**elemento soggettivo** e la **prova del danno**, essendo prevista quando **l'infondatezza della domanda** e la **violazione dei canoni della normale prudenza** sono accompagnate da **attività processuali particolarmente invasive**, in quanto idonee a determinare **l'insorgenza di un pregiudizio patrimoniale**.

È lasciata alla **piena discrezionalità del giudice** l'applicazione della disciplina in esame, **non** essendo invece riconosciuto un **diritto** della parte azionabile in giudizio.

Alla luce delle considerazioni appena richiamate è stata dunque **esclusa anche la condanna alle spese per lite temeraria, non sussistendo l'elemento soggettivo** (in quanto l'Agenzia delle entrate si era costituita solo per comunicare l'annullamento dell'atto) e **mancando la dimostrazione del danno** da parte del contribuente.

AGEVOLAZIONI

Dal Semplificazioni bis nuova linfa per le agroenergie

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il c.d. **Decreto Semplificazioni bis** (D.L. 77/2021), convertito con **L. 108/2021**, pubblicato sul Supplemento Ordinario 181 della Gazzetta Ufficiale del **30 luglio 2021**, ha portato alcune novità interessanti per le **agroenergie**.

Gli **interventi**, come noto, si **innestano** in un contesto in cui li **Governo** si è **impegnato** con l'Unione Europea nella realizzazione dei progetti previsti dal **Piano nazionale di ripresa e resilienza** (PNRR) tra cui, tema particolarmente caro e al contempo dibattuto dell'Unione Europea, vi è quello della **riduzione dell'emissione** dei **gas serra** attraverso l'incentivazione all'utilizzo di **forme energetiche alternative**.

Il comma 5 dell'articolo 31, introdotto in sede di **conversione** in legge, interviene sull'articolo 65 D.L. 1/2012 (c.d. Decreto liberalizzazioni); introducendo il **nuovo comma 1-quater**, viene, nello specifico, parzialmente **derogata** la **limitazione** contenuta nel **comma 1** per cui gli incentivi statali previsti al **D.Lgs. 28/2011** non spettano agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.

Infatti, viene prevista la possibilità di **accedere** agli **incentivi** per gli **impianti agro-voltaici** che adottano **soluzioni integrative innovative** con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

Il successivo comma 1-quinquies, stabilisce, inoltre, che l'**accesso** agli **incentivi** è subordinato alla contestuale **realizzazione di sistemi** di **monitoraggio** che permettano la **verifica dell'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola** per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende interessate.

Infine, quale norma di chiusura con intento antielusivo, è stabilito al comma 1-sexies dell'articolo 65 D.L. 1/2012, che nel caso in cui dall'attività di verifica e controllo risultino la

violazione delle condizioni di cui sopra, richieste per poter derogare alla regola generale e accedere agli incentivi statali, vengono meno i benefici frui.

Il successivo [articolo 31-bis D.L. 77/2021](#), introdotto anch'esso in sede di **conversione** in legge del decreto, interviene nel settore dei **biometano** e del **biogas**, stabilendo, con il preciso intento di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, che i **sottoprodotti** utilizzati come materie prime per l'**alimentazione degli impianti di biogas** compresi nell'allegato 1, Tabella 1.A, punti 2 e 3, al D.M. 23.06.2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, **costituiscono materie prime idonee** al riconoscimento della **qualifica di biocarburante avanzato** ai sensi del **D.M. 02.03.2018**.

Sempre per incentivare la produzione di biometano e biogas viene stabilito che le **norme relative** alla razionalizzazione e alla **semplificazione** delle **procedure autorizzative** previste dall'[articolo 12 D.Lgs. 387/2003](#) si **applicano** anche a **tutte le opere infrastrutturali** necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del vincolo preordinato all'**esproprio** dei beni in esso compresi nonché la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al **D.P.R. 327/2001**.

Da ultimo si segnala la previsione di cui all'[articolo 31-ter D.L. 77/2021](#), sempre introdotto a mezzo della **L. 108/2021 di conversione** del Decreto Semplificazioni bis, in materia ancora di biogas in un contesto di incentivazione all'economia circolare.

Con il fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della **fertilità dei suoli** e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, viene **modificato l'[articolo 1, comma 954, L. 145/2018](#)** (Legge di bilancio per il 2019), prevedendo che, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'[articolo 24, comma 5, D.Lgs. 28/2011](#), riferito all'anno 2019 e successive annualità, gli **impianti** di produzione di energia elettrica alimentati a **biogas**, con **potenza elettrica non superiore a 300 kW** e facenti parte del ciclo produttivo di una **impresa agricola**, di **allevamento**, realizzati da imprenditori agricoli **anche in forma consortile** e la cui **alimentazione** deriva per **almeno l'80% da reflui e materie** derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'[articolo 2135, cod. civ.](#), e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto, **continuano ad accedere agli incentivi** secondo le procedure, le modalità e le **tariffe** di cui al **D.M. 23.06.2016**.

IVA

Il momento di esigibilità dell'Iva: alcuni spunti della Corte di Giustizia

di Gabriele Damascelli

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

Il “momento” di esigibilità dell’Iva, di cui all’[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), rileva come momento fondamentale ai fini dell’eventuale riscossione dell’imposta, in relazione agli acconti corrisposti al cedente/prestatore, al corrispettivo versato nonché alla fatturazione che sia precedentemente intervenuta.

I momenti che evidenziano un’operazione Iva sono ben individuati dalla Direttiva 2006/112/CE negli articoli da [62](#) a [69](#), nei quali si dà conto della distinzione tra **fatto generatore dell’Iva**, che è ancora il momento impositivo all’effettuazione dell’operazione, **momento rilevatore dell’esigibilità dell’imposta** (fatturazione o pagamento del corrispettivo) che identifica il momento in cui l’imposta può essere riscossa, collegato temporalmente al primo ma rilevabile anche in un momento successivo ([articoli 66 e 69](#)) ed infine **momento di pagamento** che rileva, per l’articolo 206 della medesima Direttiva, in linea di principio al momento della **presentazione della dichiarazione Iva** o prima nel caso di pagamento di acconti.

L’imponibilità dell’imposta, in quanto espressione del suo fatto generatore, sorge in termini univoci e non modificabili dai legislatori nazionali (come riferito dalla Corte di Giustizia da ultimo nella causa C-224/18 del 2.5.2019, Budimex S.A.), immutabile cronologicamente, e precede necessariamente il momento esigibile, il quale può anche “retrocedere”, ad esempio in caso di **mancata riscossione del corrispettivo** in conseguenza di inadempimento o risoluzione contrattuale ([articolo 90](#) Direttiva 2006/112/CE) successivamente all’effettuazione dell’operazione, la quale non elimina l’obbligazione tributaria ma incide esclusivamente sulla determinazione della base imponibile.

È quindi il solo “momento esigibile” che rileva ai fini del diritto di credito da parte dell’Erario ([articolo 62](#) Direttiva 2006/112/CE n. 2) in quanto legato al pagamento del corrispettivo o, se precedente, a quello di fatturazione.

Ciononostante vi sono casi in cui (causa C-549/11 del 19.12.2012, Orfey Balgaria EOOD) è stata rilevata l'esigibilità dell'imposta, in assenza di una previa cessione/prestazione, nel caso di costituzione di un diritto di superficie a favore di una società di costruzione come "pagamento" dei servizi di costruzione di immobili, ciò a fronte della specifica individuazione dei servizi e della loro commisurazione in danaro.

Al contrario è stato escluso il momento esigibile (causa C-270/09 del 16.12.2010, MacDonald Resorts Ltd) a fronte di acconti versati per cessioni di beni o per prestazioni di servizi non ancora chiaramente individuati.

In un'ulteriore ipotesi ([C-463/14 del 3.9.2015](#), Asparuhovo) la Corte di Giustizia ha evidenziato l'esistenza del momento esigibile a fronte del pagamento di importi forfettari versati periodicamente in relazione a contratti di abbonamento per servizi di consulenza, per i quali era previsto che il prestatore si impegnasse a rimanere a disposizione del cliente, indipendentemente dalla quantità e dalla natura dei servizi di consulenza forniti, con conseguente rilevamento del fatto generatore e dell'esigibilità dell'imposta alla scadenza del periodo per cui il pagamento era concordato, a prescindere dalla frequenza di utilizzo dei servizi del prestatore da parte del committente.

Fuori da alcune ipotesi specifiche affrontate dalla Corte di Giustizia, è solo il rilievo dell'esigibilità che può generare il diritto di riscossione dell'imposta.

Tale concetto è stato ribadito da ultimo dalla [Corte di Giustizia nella causa C-855/19 \(G. sp. z o.o. del 9.9.2021\)](#) in cui uno Stato membro pretendeva il pagamento anticipato dell'Iva sull'acquisto intracomunitario di carburanti prima che tale imposta fosse divenuta esigibile ai sensi dell'[articolo 69](#) della Direttiva 2006/112/CE, ciò alla luce anche dell'articolo 206 della medesima Direttiva che prevede la possibilità di riscuotere acconti provvisori.

I giudici europei hanno escluso l'esigibilità dell'imposta la quale, negli acquisti intra-UE di beni, viene in rilievo, in combinato disposto con l'articolo 222 della medesima Direttiva, solo al momento dell'emissione della fattura o, al più tardi, il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica il fatto generatore, se nessuna fattura è stata emessa entro tale data.

Ciò vale anche in relazione alla possibilità di riscuotere gli acconti provvisori ai sensi dell'articolo 206 della Direttiva 2006/112/CE, la quale consente agli Stati membri di anticipare non già la data in cui l'imposta diventa esigibile, bensì soltanto la data di pagamento dell'imposta che sia già divenuta esigibile, escludendo che un'Amministrazione finanziaria possa esigere alcun pagamento prima di tale momento.

Di qui l'esigenza di tener sempre distinti i tre "momenti" dell'Iva di cui il fatto generatore, l'esigibilità e l'obbligo di pagamento rappresentano tre tappe successive nel processo che conduce alla riscossione dell'imposta.

Affinché, quindi, possa sorgere un obbligo di pagamento, occorre che l'imposta sia divenuta esigibile e perché l'imposta sia esigibile occorre che sia precedentemente intervenuto il fatto generatore.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Aggregazioni professionali: STP con maggioranza di soci non commercialisti

di Barbara Marrocco di MpO & Partners



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

La riorganizzazione delle attività professionali può far emergere dei dubbi interpretativi per effetto della mancanza di previsioni normative specifiche in materia.

In particolare, nell'ambito delle aggregazioni professionali realizzate per il tramite di una Società tra Professionisti, in relazione agli obiettivi perseguiti e alla composizione della compagine societaria scelta, potrebbero manifestarsi delle perplessità in merito alla possibilità di iscrivere nella sezione speciale dell'Albo dei Dottori Commercialisti una STP con maggioranza del capitale sociale detenuta dal socio professionista non commercialista.

Un caso concreto è stato affrontato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con i chiarimenti del Pronto Ordini n. 99 del 30 giugno 2021.

IL CASO

Nel caso in oggetto, lo statuto della costituenda società (nella forma di Srl) prevede l'esercizio unico ed esclusivo dell'attività di commercialista e la ripartizione delle quote di partecipazione secondo il seguente schema:

- 5% professionista iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti;
- 95% professionista iscritto presso l'Ordine dei Medici (anche amministratore).

Sembra trattarsi, dunque, di una STP mono disciplinare (l'oggetto sociale della società professionale prevede l'esercizio della sola attività di dottore commercialista) nella quale la maggioranza del capitale sociale è detenuta dal socio professionista non commercialista.

LA SOLUZIONE

L'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo della STP è subordinata alla ricorrenza delle condizioni previste dalle soluzioni prospettate dal CNDCEC:

- a) **se il socio iscritto all'Ordine dei Medici partecipa alla STP come socio professionista,** l'oggetto sociale della società deve indicare le attività professionali regolamentate esercitate dai soci professionisti ordinistici, individuando, se necessario, come prevalente l'attività professionale di Commercialista (in tale ipotesi si rileverebbe una STP multi disciplinare). Si rileva che i soci professionisti non sono tenuti ex lege a conferire la propria prestazione professionale (diventando nella STP s.r.l. soci d'opera) ma possono conferire denaro o altri beni e obbligarsi verso la STP a svolgere l'incarico professionale, conferito dal cliente alla società, secondo gli strumenti previsti dall'ordinamento.
- b) **se il socio non commercialista partecipa come socio investitore,** è necessario garantire la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e/o decisioni societarie da parte del socio commercialista, cui deve essere riservato il controllo della società (in tale ipotesi si rileverebbe una STP mono disciplinare).

Come si legge nell'Informativa n. 60/2019 del CNDCEC, nonostante sia ammessa la costituzione di una STP in cui le maggioranze dei 2/3 in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente, sarà comunque indispensabile, tramite patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali.

Si rileva che la posizione del CNDCEC aderisce all'impostazione che tende a privilegiare i profili concorrenziali (orientamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), non avallata dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale la prevalenza dei due terzi dei soci professionisti deve essere rispettata sotto il duplice profilo, ovvero almeno due soci professionisti e partecipazione al capitale (Tribunale di Treviso 20 settembre 2018).

Continua a leggere [qui](#)

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Cos'è lo smart working

di Luisa Capitanio – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

In Germania e Inghilterra lo chiamano **remote work**, o **agile work**.

Noi italiani lo chiamiamo **smart working**, anche se per la legge è **lavoro agile**.

Il lavoro agile, termine attribuito dalla Legge 81/2017 allo *smart working*, è stato introdotto con l'intento di dotare i lavoratori dipendenti di una maggiore **flessibilità lavorativa**.

Una flessibilità tale da permettere al lavoratore che sceglie lo *smart working* di conciliare al meglio:

- la propria attività,
- le esigenze familiari e quelle personali,
- il proprio tempo libero.

Ecco la definizione data dalla Legge 81/2017:

*“E' definito **Lavoro Agile** la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa”.*

Le **caratteristiche fondanti** dello *smart working* dal punto di vista legislativo sono dunque:

1. la **flessibilità organizzativa**: il dipendente deve avere la possibilità di scegliere i tempi e il luogo per lo svolgimento della propria attività;
2. la **volontarietà delle parti**: si tratta di una scelta che prevede un accordo specifico tra il datore di lavoro e il dipendente;
3. la **dotazione di strumenti tecnologici adeguati** allo svolgimento del lavoro da remoto;
4. il **rispetto degli orari** e delle giornate di riposo previsti contrattualmente, ai quali il lavoratore ha diritto;
5. un **trattamento economico non inferiore a quello contrattualmente previsto** per il lavoro svolto in azienda;
6. il **diritto alla formazione continua del lavoratore**, così come quando è in azienda, per favorire la crescita professionale i termini di conoscenza e la competenza;
7. la **tutela della salute e della sicurezza** del lavoratore.

Il Parlamento Europeo, con il principio generale 48, contenuto nella risoluzione 13/9/2016 sottolinea i **benefici sociali dello smart working**: grazie ad esso è possibile creare un maggiore equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, favorendo la crescita demografica e promuovendo il benessere delle persone e della società.

Tanto in Europa quanto in Italia, gli **elementi chiave** dello *smart working* sono:

flessibilità,

auto-gestione

e auto-organizzazione.

Si tratta di elementi che appoggiano su alcuni principi fondamentali:

- la fiducia dell'impresa nei confronti del dipendente e viceversa;
- la volontarietà delle parti;
- il lavoro organizzato secondo specifici risultati da raggiungere.

Dunque, se datore di lavoro e dipendente – insieme – definiscono precisamente gli obiettivi da raggiungere ed i termini entro i quali i risultati dovranno essere restituiti all'impresa, variabili come il tempo giornaliero impiegato dal lavoratore per perseguire il suo obiettivo e il luogo in cui decide di svolgerlo, diventano secondarie.

L'emergenza COVID-19 e le restrizioni alla mobilità hanno temporaneamente **favorito lo snellimento burocratico** per l'adozione dello *smart working* da parte delle aziende.

Questo ha comportato anche la modifica sostanziale di alcuni elementi tipici, come ad esempio l'adozione da parte delle aziende della modalità di **lavoro esclusivo da casa**.

Dunque, non si è trattato di una scelta volontaria, ma di una decisione unilaterale del datore di lavoro, subita dal dipendente.

Pur in presenza di proroghe emergenziali, le aziende stanno già pensando alla creazione di modelli di **lavoro ibrido**, o **hybrid work** (già di tendenza negli USA), quale evoluzione dello *smart working*.

Il **lavoro ibrido** prevede di **alternare giorni di presenza in ufficio a giorni di lavoro da casa** o, perché no, da qualsiasi altra parte.

Alternare settimanalmente giorni di presenza in azienda a giorni di *smart working* significa poter svolgere da casa le attività che richiedono massima concentrazione e dedicare le giornate in presenza per fare riunioni, coltivare le relazioni con i colleghi, preservare l'attaccamento all'azienda.

